

Sentenza della Corte costituzionale n. 46/2015

Materia: bilancio e finanza pubblica.

Parametri invocati: articoli 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 43, 48bis e 50, comma 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta); articoli 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); articoli 36 e 43 del r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana, convertito in l.cost. 2/1948).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrenti: Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Provincia autonoma di Bolzano, Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Sicilia.

Oggetto: articolo 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

Esito: non fondatezza.

Con autonomi ricorsi le Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Sicilia e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno impugnato l'articolo 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013). La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome hanno impugnato anche l'articolo 1, comma 465, della legge 228/2012. Le disposizioni oggetto delle censure disciplinano le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno (articolo 1, commi da 462 a 465) e l'obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto (articolo 1, comma 461). Le ricorrenti lamentano, con riferimento ai rispettivi Statuti, l'adozione unilaterale di tali previsioni senza un preventivo accordo con le autonomie speciali. Preliminarmente, la Corte rileva la cessazione della materia del contendere delle questioni sollevate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano. Queste ultime, infatti, hanno rinunciato ai ricorsi dopo aver raggiunto un accordo con il Governo. In secondo luogo, la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in quanto basato su parametri di competenza che non sono stati indicati nella deliberazione della Giunta regionale che ne ha autorizzato la proposizione. I termini della questione, infatti, non sono stati specificati autonomamente, bensì indicati *per relationem* ad altro giudizio. Infine, circa la questione sollevata dalla Regione Sicilia, la Corte, riconoscendone la non fondatezza, rileva che le norme censurate, relative alle sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità

interno ed all'obbligo di inviare una certificazione a proposito dell'applicazione del patto hanno subito alcune modificazioni. Tale novella è stata introdotta dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014). La Consulta, nel ricordare che i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale, ricorda che per questi sia da prediligere la via dell'accordo, ma che in casi particolari tale meccanismo può essere derogato. La Corte, come già precisato in precedenza in altre pronunce, afferma inoltre che *“i margini costituzionalmente tutelati dell'autonomia finanziaria e organizzativa della Regione si riducono, quando essa ha trasgredito agli obblighi legittimamente imposti dalla legislazione dello Stato, al fine di garantire la tenuta della finanza pubblica allargata”*. Ciò vale anche per le autonomie speciali che, dunque, subiscono le sanzioni decise autonomamente dallo Stato, purché queste non siano manifestamente irragionevoli, siano proporzionate ed aventi una sufficiente efficacia compensativa e deterrente. Le sanzioni, quindi, possono avere applicazione definitiva, non risultando necessaria alcuna norma di attuazione statutaria, come argomentato dalla ricorrente. Infine, l'incidenza pregiudizievole che la sanzione avrebbe sul bilancio è connaturata alla natura della misura adottata e non si traduce in una lesione delle prerogative statutarie. Per tali motivi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionali promosse dalla Regione Sicilia.